

Consultazione pubblica: Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Inizio consultazione: 28 marzo 2024

Termine invio contributi: 10 maggio 2024

1. Premessa

- Lo schema di decreto aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al Decreto ministeriale 16 febbraio 2016.
- La presente **consultazione** è svolta con l'obiettivo di condividere i principali contenuti dello schema di decreto e raccogliere osservazioni e spunti dalle parti interessate, anche in relazione all'impatto sulla concorrenza e alla proporzionalità della misura, per la conclusione del processo di definizione del decreto e il conseguente avvio della fase di notifica per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.
- La presente consultazione non riguarda gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 199/2021, per i quali è prevista la definizione di una disciplina specifica. Tuttavia, si intende cogliere l'occasione per acquisire alcuni elementi utili alla definizione anche di questa disciplina.
- Tutti i soggetti interessati sono invitati a rispondere entro il **10 maggio 2024** inviando le proprie osservazioni all'indirizzo di posta elettronica PEC cee@pec.mite.gov.it utilizzando il Modulo di adesione alla consultazione allegato e come oggetto della mail "**Consultazione DM Conto termico**".
- Al fine di poter valutare compiutamente le osservazioni che saranno presentate si richiede di non superare la dimensione di una pagina in relazione a ciascun box di consultazione proposto nel modulo di adesione.
- Tutte le risposte che non rispettano il formato previsto dal Modulo di adesione potrebbero non essere prese in considerazione.

2. Il contesto normativo e l'evoluzione attesa

Il Conto Termico, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del d.lgs. n. 28/2011, è disciplinato dal D.M.16 febbraio 2016, recante aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per:

- a. l'incremento dell'efficienza energetica di edifici esistenti e
- b. la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Attualmente gli interventi incentivabili sono:

I. Interventi di riqualificazione per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti:

- a) isolamento termico delle superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
- d) installazione di schermature solari;
- e) trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero" (nZEB, *nearly Zero Energy Building*);
- f) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti;
- g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (*Building Automation*).

II. Interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti alimentati da fonti rinnovabili tramite l'installazione di:

- a) pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche;
- b) caldaie, stufe, camini e termocamini alimentati a biomassa;
- c) impianti solari termici per la climatizzazione o la produzione di acqua calda sanitaria, anche abbinati a tecnologia *solar cooling*;
- d) scaldacqua a pompa di calore;
- e) impianti ibridi a pompa di calore per la climatizzazione invernale.

Si tratta di interventi con potenza termica degli impianti inferiore a 2MW e con superficie degli impianti di solare termico inferiore a 2.500 mq.

I soggetti ammessi agli incentivi sono:

- le pubbliche amministrazioni (PA), relativamente alla realizzazione di uno o più interventi di cui ai punti I e II;
- i soggetti privati, relativamente alla realizzazione di uno o più interventi di cui al solo punto II.

Le PA e i soggetti privati possono accedere agli incentivi direttamente oppure tramite una ESCo (*Energy Service Company*) certificata ai sensi della norma UNI 11352.

L'esigenza di un nuovo aggiornamento della disciplina nasce da una serie di interventi normativi e provvedimenti programmatici emanati negli ultimi anni:

1. il "Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria";

2. il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73;
3. il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
4. la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (2023).

Il protocollo di intesa che istituisce il “Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria” firmato dalle amministrazioni competenti dello Stato centrale e le Regioni e Province autonome coinvolte nel problema di superamento dei limiti di inquinanti nell’aria, che hanno portato ad una procedura d’infrazione europea, prevede, tra le misure di competenza Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’aggiornamento delle prestazioni degli impianti a biomassa e della qualità dei combustibili a biomassa solida utilizzati nell’ambito degli interventi che beneficiano del Conto Termico.

L’articolo 7 del d.lgs. n. 73/2020 stabilisce che l’aggiornamento del Conto Termico avvenga tenendo conto:

- a) della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato;
- b) dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microgenerazione;
- c) delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019, nonché al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessità di:
 - prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;
 - prevedere la possibilità, almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici;
- d) della necessità promuovere lo strumento dei contratti EPC con la PA.

Da ultimo, il d.lgs. n. 199/2021 ha previsto, all’articolo 10, ulteriori elementi per la revisione del Conto termico secondo i seguenti criteri:

- a) ampliamento del meccanismo anche ad interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo;
- b) ammissione all'incentivazione delle comunità di energia rinnovabili nonché delle configurazioni di autoconsumo collettivo per il tramite dei rispettivi soggetti rappresentanti, ivi inclusi i casi in cui i poteri di controllo delle comunità risultino attribuiti per la maggioranza a pubbliche amministrazioni, fermo restando il divieto di cumulo di più incentivi per lo stesso intervento;
- c) promozione di soluzioni tecnologiche che favoriscano l'utilizzazione integrata degli strumenti di promozione delle energie rinnovabili elettriche e termiche, per garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi, il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la massimizzazione dell'autoconsumo di energia rinnovabile prodotta negli edifici stessi, con particolare riferimento ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 199/2021, inoltre, ai fini dell'accesso ai meccanismi di sostegno devono essere rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tali criteri non si applicano con riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento o di carburanti di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa e di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa.

L'aggiornamento della disciplina intende recepire gli indirizzi richiamati, a meno dell'ampliamento del meccanismo a interventi di grandi dimensioni, unitamente a ulteriori disposizioni normative emanate nel tempo, attualmente in vigore e di impatto per l'ammissione agli incentivi:

- l'art. 48-ter del D.L. n. 104/2020, inerente all'incremento dell'incentivo erogabile fino al 100% delle spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei massimali e costi specifici, per interventi su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale, per interventi conclusi dal 13 ottobre 2020;
- l'art.10, comma 3 bis, della Legge 58/2019 in materia di conservazione dei requisiti nel tempo per gli interventi gestiti dalle ESCO sugli edifici della PA.

Con riferimento agli interventi di grandi dimensioni per la produzione di energia rinnovabile termica, sarà prevista la definizione di un provvedimento ad hoc, con l'individuazione di nuovi interventi e nuovi settori (es. settore industriale) rispetto ai quali la disciplina del Conto termico potrà fornire un impulso e una maggiore efficacia rispetto al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Nell'aggiornamento della disciplina del Conto termico occorre tener conto, inoltre, dell'attuale Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022¹.

Contribuisce, infine, alla revisione della disciplina, l'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di efficienza energetica, con la revisione, ad esempio, delle direttive sul rendimento energetico nell'edilizia (c.d. EPBD), sull'efficienza energetica (c.d. EED), nonché sulla promozione delle fonti rinnovabili (c.d. RED). Per ridurre efficacemente le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione bisogna tenere conto che gli edifici hanno un grande potenziale non sfruttato. A tal fine, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento negli edifici attraverso l'incremento della quota di energia rinnovabile sia nella produzione che nell'uso gioca un ruolo centrale. Tuttavia, nell'ultimo decennio i progressi sono stati limitati. È dunque fondamentale consentire una graduale ed economica eliminazione dei combustibili fossili dagli edifici per garantirne la sostituzione con le energie rinnovabili.

Da ultimo, tra gli indirizzi strategici che guidano la definizione delle nuove misure di incentivazione, va menzionata anche la proposta di revisione del PNIEC. Quest'ultimo, in particolare, con riguardo alla dimensione dell'efficienza energetica, in linea con gli obiettivi di riqualificazione del parco immobiliare proposti con la revisione della direttiva EPBD, ora in fase di approvazione, prevede un incremento del tasso di ristrutturazione degli edifici, con una forte penetrazione di tecnologie per l'elettrificazione dei consumi, per l'automazione e una massiva diffusione degli interventi di isolamento delle superfici disperdenti.

¹ Comunicazione della Commissione Europea: Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (2022/C 80/01).

Per quanto riguarda il riscaldamento degli edifici, richiama l'opportunità di sfruttare l'enorme potenziale di riduzione dei consumi offerto dalle pompe di calore come sistema principale di riscaldamento da installare sia in corrispondenza di riqualificazioni profonde degli edifici che a integrazione dei sistemi di distribuzione del calore vigenti: lo sviluppo delle pompe di calore e dell'elettrificazione degli altri usi andrà di pari passo con la diffusione di impianti fotovoltaici domestici. Il contributo delle pompe di calore stimato dal nuovo PNIEC cresce da 2.782 ktep nel 2021 a 6.683 ktep nel 2030.

Per consentire ciò, il nuovo PNIEC evidenzia l'esigenza di un aggiornamento delle politiche vigenti al fine di incrementarne il rapporto tra beneficio e costo per lo Stato. Grande rilevanza assumerà il ruolo guida della Pubblica amministrazione, per la quale sarà necessario lanciare un grande piano di efficientamento del parco immobiliare e di riduzione dei consumi energetici; lo scenario di policy, infatti, prevede il conseguimento dei target della EED in materia di riqualificazione degli edifici pubblici (3% annuo) e di riduzione dei consumi della pubblica amministrazione (1,9% annuo). Sarà anche importante aggiornare le misure esistenti per includere la promozione dell'efficienza energetica negli edifici del settore non residenziale privato, su cui vi è un potenziale di risparmio ancora non adeguatamente sfruttato.

3. Schema di decreto "Conto termico 3.0"

a) Ammissibilità

- Si intende ammettere ai benefici previsti dal decreto:
 1. le amministrazioni pubbliche;
 2. i soggetti privati;
 3. gli enti del terzo settore;
 4. le configurazioni di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili.
- Con riguardo al punto 4, si specifica che i soggetti pubblici e/o privati facenti parte delle configurazioni di autoconsumo, tra cui le configurazioni rappresentative di edifici con una molteplicità di utenze operanti nel settore terziario (es. centri commerciali), nonché gli azionisti e/o i singoli soci membri delle comunità energetiche rinnovabili possono presentare richiesta di accesso al conto termico direttamente o, al pari delle ESCO, per il tramite dei soggetti referenti di dette configurazioni, come individuati nell'ambito delle regole operative definite dal GSE in attuazione del decreto attuativo di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 199/2021, ivi inclusi i casi in cui i poteri di controllo delle comunità risultino attribuiti per la maggioranza a pubbliche amministrazioni;
- Le **amministrazioni pubbliche** possono realizzare interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica sugli edifici di proprietà pubblica, cioè tutti gli interventi ammessi al beneficio dal Conto termico 3.0;
- I **soggetti privati**, ivi inclusi gli **enti del terzo settore**, possono realizzare:
 - in ambito **civile residenziale**, solo interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza descritti nel seguito;
 - in ambito **civile non residenziale**, interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica negli edifici per il settore terziario, cioè tutti gli interventi ammessi al beneficio dal Conto termico 3.0.

- Per i soggetti privati, la definizione del settore in cui viene realizzato l'intervento - residenziale o terziario - avviene sulla base della categoria catastale dell'immobile oggetto di intervento:

Ambito residenziale	Ambito terziario
Gruppo A ad esclusione di A/1, A/8, A/9, A/10	A/10
	Gruppo B
	Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7
	Gruppo D ad esclusione di D/9
	Gruppo E ad esclusione di E/2, E/4, E/6

- I soggetti ammessi accedono ai benefici direttamente o tramite le ESCO. Le pubbliche amministrazioni possono accedere agli incentivi anche per il tramite di altri soggetti pubblici deputati alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi della normativa vigente, all'attuazione dei medesimi interventi, quali ad esempio, l'Agenzia del Demanio, i provveditorati alle opere pubbliche o gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, e tali soggetti agiscono in qualità di soggetto responsabile.
- Per le pubbliche amministrazioni, inoltre, pur permanendo prioritaria la promozione dello strumento dei contratti di prestazione energetica EPC, al fine di sostenere la riqualificazione del parco immobiliare pubblico, è ammissibile il ricorso a forme di cooperazione pubblico-privato e, dunque, alla compartecipazione di soggetti privati alle spese di riqualificazione. Si fa riferimento, in particolare, ai contratti di partenariato pubblico privato (c.d. PPP), con eccezione della concessione esclusiva del bene al privato. In tali casi, le pubbliche amministrazioni possono accedere agli incentivi anche per il tramite di soggetti privati.
- L'accesso agli incentivi tramite l'intervento delle ESCO sarà possibile per interventi superiori a una determinata dimensione (i.e. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con nuove installazioni di potenza complessiva superiore a 70 kW o installazione di impianti solari termici di dimensione superiore a 20 m²).
- Sono incentivabili i seguenti **interventi di incremento dell'efficienza energetica** in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:
 - a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
 - b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
 - c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
 - d) trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero";
 - e) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
 - f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
 - g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe

di calore elettriche;

- h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

- Sono incentivabili i seguenti **interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza** in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:

- a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- e) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento alimentati da fonti rinnovabili, anche se contestualmente funzionali alla climatizzazione estiva;
- g) sostituzione o sostituzione funzionale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili.

- Per le Amministrazioni Pubbliche è previsto il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica. Il contributo è determinato nei limiti indicati nella seguente Tabella.

Categoria catastale	Superficie utile dell'immobile (m ²)	Costo unitario massimo (€/m ²)	Valore massimo erogabile (€)
Edifici residenziali con categoria catastale del Gruppo A, ad esclusione di A/1, A/8, A/9, A/10	Fino a 1.600 compresi	1,50	10.000,00
	Oltre 1.600	1,00	
Edifici della tipologia "Ospedali e case di cura", con categoria catastale B2	-	3,50	18.000,00

Tutte le altre categorie catastali	Fino a 2.500 compresi	2,50	13.000,00
	Oltre 2500	2,00	

Non saranno ritenute ammissibili più di una richiesta di anticipazione del contributo per la realizzazione di diagnosi energetica per il medesimo edificio e per la medesima amministrazione. Il restante 50% è erogato a seguito della realizzazione di almeno uno degli interventi individuati nella diagnosi per cui si richiede ammissione al Conto termico.

- Sono considerati interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche quelli che comportino il distacco da una rete di teleriscaldamento purché questa non si configuri come rete di teleriscaldamento efficiente.
- In generale, è previsto l'accesso diretto all'incentivo: entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, si trasmette al GSE la richiesta di accesso agli incentivi. Non sono ammissibili gli interventi per i quali l'avvio dei lavori è antecedente alla data di entrata in vigore del decreto di aggiornamento della disciplina del Conto termico (decreto Conto termico 3.0).
- Per le pubbliche amministrazioni è prevista la possibilità di accedere agli incentivi anche mediante prenotazione. In tali casi:
 - se la prenotazione è richiesta in presenza di una diagnosi energetica, il soggetto responsabile si impegna:
 - i. entro 18 mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento, ad avviare i lavori per la realizzazione dell'intervento;
 - ii. entro 12 mesi, ovvero entro 24 mesi nel caso degli interventi trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero" (NZEB), a decorrere dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l'avvio dei lavori di cui al punto precedente, a concludere i lavori di realizzazione dell'intervento;
 - nei casi di richiesta di prenotazione in presenza di un contratto di prestazione energetica o provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:
 - i. l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto deve avvenire entro 90 giorni dalla data di accettazione della prenotazione;
 - ii. la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento deve avvenire entro 12 mesi, ovvero entro 24 mesi nel caso di interventi NZEB a decorrere dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l'avvio dei lavori di cui al punto precedente.
 - nel caso in cui il soggetto responsabile non intenda richiedere l'erogazione in acconto degli incentivi, tale volontà dovrà essere presentata entro il termine ultimo previsto per comunicare l'avvio dei lavori e le tempistiche di cui alle lettere i. e ii. per l'attestazione della conclusione dei lavori si intendono sommate.

- In caso di richiesta di accesso agli incentivi mediante prenotazione per edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all'obbligo di presentazione almeno della diagnosi, è possibile inviare il progetto esecutivo.
- Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la decadenza dal diritto alla prenotazione e dai benefici ad essa riconducibili. Decorsi tali termini il GSE comunica la decadenza dal diritto alla prenotazione e avvia il recupero di quanto già erogato a titolo di acconto. In merito, sono previste eventuali richieste di proroghe delle prenotazioni, al verificarsi di ragioni oggettive di impedimento al rispetto dei termini previsti per la conclusione dei lavori.
- Nel caso in cui il soggetto ammesso sia un'impresa, l'aiuto deve indurre:
 - in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, miglioramenti delle prestazioni energetiche che determinino una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento oppure, se il miglioramento si iscrive in una ristrutturazione in più fasi, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30% rispetto alla situazione precedente all'investimento, su un periodo di cinque anni;
 - nel caso di misure di ristrutturazione concernenti l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento.

Spunti di consultazione

- Q1.** *Si condivide la classificazione dei soggetti ammessi e l'estensione anche al settore terziario dell'ammissibilità agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica?*
- Q2.** *Si condivide l'ammissibilità dei nuovi interventi previsti e le relative condizioni di ammissibilità indicate?*
- Q3.** *Fermi restando i limiti dimensionali previsti, si riterrebbe utile ampliare l'ammissibilità all'incentivo degli impianti per la produzione di energia rinnovabile termica destinata all'alimentazione di processi produttivi e all'alimentazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento?*
- Q4.** *Si condivide la classificazione tra settore terziario e civile residenziale in funzione della categoria catastale dell'immobile oggetto dell'intervento? Si condividono la classificazione catastale indicata e le esclusioni apportate?*
- Q5.** *In che modo l'ammissibilità all'incentivazione delle comunità di energia rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo può essere favorita? Per quali finalità?*
- Q6.** *Si ravvedono criticità nella previsione di specializzazione dell'intervento delle ESCO per gli interventi di maggiore dimensione?*
- Q7.** *Con riguardo al limite di accesso ai contratti EPC e alla proposta di semplificazione delle modalità di accesso agli incentivi per interventi di piccolissime dimensioni, si condividono i limiti dimensionali proposti? Si forniscano, nel caso, elementi utili per la valutazione di eventuali proposte di revisione.*
-

28. Si condivide la previsione di ammissibilità delle configurazioni di partenariato pubblico-privato, con eccezione della concessione? Si forniscano, inoltre, elementi per la valutazione dell'esigenza del ricorso al partenariato pubblico-privato in relazione all'obiettivo di garantire il ruolo esemplare del settore pubblico nell'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico.

Q9. Si ravvedono particolari criticità rispetto alle tempistiche individuate per l'avvio e la conclusione degli interventi previsti per l'accesso delle pubbliche amministrazioni mediante prenotazione?

Q10. Si condividono la previsione di un contributo anticipato per la realizzazione delle diagnosi energetiche da parte delle amministrazioni pubbliche e le condizioni di ammissibilità stabilite?

Q11. Al fine di verificare il rispetto delle condizioni inerenti alla riduzione della domanda di energia primaria derivante dalla realizzazione dell'intervento, si ritiene sufficiente la previsione di un obbligo di predisposizione di un APE in fase antecedente alla realizzazione dell'intervento e un APE successivo alla realizzazione dello stesso?

b) Ammontare e durata dell'incentivo e metodo e stima della sovvenzione per tonnellata di emissioni di CO 2 equivalente evitate

- I costi massimi ammissibili e i valori massimi dell'incentivo stabiliti dal D.M. 16 febbraio 2016 per gli interventi di efficienza energetica sono rivalutati alla luce degli attuali costi di mercato rilevati nell'ambito delle rilevazioni effettuate mediante le istanze di ammissione agli incentivi del Conto Termico presentate nel corso degli ultimi due anni e allineati ai costi massimi ammissibili previsti dall'allegato I del D.M. 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" e dal successivo D.M. 14 febbraio 2022 recante "Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici".

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max}) [€]
<i>i.</i> Strutture opache orizzontali: isolamento coperture			(i+ii+iii) ≤ 1.000.000
Esterno	40 (*) (**)	276 €/m ²	
Interno	40 (*) (**)	120 €/m ²	
Copertura ventilata	40 (*) (**)	300 €/m ²	
<i>ii.</i> Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti			
Esterno	40 (*) (**)	144 €/m ²	
Interno/terreno	40 (*) (**)	180 €/m ²	
<i>iii.</i> Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali			
Esterno	40 (*) (**)	195 €/m ²	

Interno	40 (*) (**)	104 €/m ²	
Parete ventilata	40 (*) (**)	260 €/m ²	
i. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	40 (**)	Per le zone climatiche A, B e C: - Serramento: 660 €/m ² - Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro): 780 €/m ²	500.000
		Per le zone climatiche D, E e F : - Serramento: 780 €/m ² - Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro): 900 €/m ²	500.000
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi, anche integrati, o mobili	40 (**)	250 €/m ²	90.000
Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40 (**)	50 €/m ²	10.000
Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero NZEB" – zona climatica A, B, C	65 (**)	960 €/m ²	2.500.000
Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero NZEB" – zona climatica D, E, F	65 (**)	1.200 €/m ²	3.000.000
i. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade ad alta efficienza	40 (**)	15 €/m ²	50.000
ii. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade a led	40 (**)	35 €/m ²	140.000
Installazione di tecnologie di <i>building automation</i>	40 (**)	60 €/m ²	100.000
(*) Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.			
(**) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici a uso scolastico o di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%.			

- Per gli interventi di pompe di calore si prevede l'adeguamento alla Normativa Europea Ecodesign che considera il coefficiente di prestazione stagionale. Tale normativa sarà pertanto presa come riferimento per l'ammissibilità delle tecnologie a pompa di calore al Conto termico. Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la formula già prevista dal Conto termico vigente, ove

il coefficiente di prestazione sarà sostituito dal coefficiente di prestazione stagionale e la potenza nominale è sostituita dalla potenza della pompa di calore, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella scheda prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign (P_{rated}).

- Per gli interventi di generatori di calore alimentati da biomassa, l'accesso agli incentivi è subordinato, ai sensi dell'Allegato IV paragrafo 2 del D.lgs. 199/2021, alla trasmissione della certificazione ambientale di cui al Decreto 7 novembre 2017 n. 186, rilasciata da un organismo accreditato, con conseguimento:
 - della classe di qualità 4 stelle o superiore, in caso di sostituzione di impianto preesistente alimentato a biomassa;
 - della classe di qualità 5 stelle, di caso di sostituzione di impianto preesistente alimentato a carbone, a olio combustibile o a gasolio;
 - della classe di qualità 5 stelle, per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale, nel caso di nuova installazione.

Conseguentemente, sono adeguati i valori dei livelli di emissione del Particolato Primario utili alla definizione del Coefficiente C_e .

- Per gli interventi di installazione di solare termico sono aggiornati i coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta come segue, al fine di stimolare adeguatamente le installazioni di maggiori dimensioni:

Tipologia di intervento	C_i incentivo annuo in €/kWh _t in funzione della superficie S_l del campo solare espressa in m ²				
	$S_l \leq 12$	$12 < S_l \leq 50$	$50 < S_l \leq 200$	$200 < S_l \leq 500$	$S_l \geq 500$
Impianti solari termici per produzione di a.c.s.	0,35	0,32	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici per la produzione di a.c.s e riscaldamento ambiente anche per la produzione di calore di processo a bassa temperatura o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,36	0,33	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici a concentrazione anche per la produzione di calore di processo o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,38	0,35	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici con sistema di <i>solar cooling</i>	0,43	0,40	0,17	0,15	0,14

- Per gli interventi di installazione di scaldacqua a pompe di calore, l'ammissibilità è subordinata all'appartenenza alla classe A di efficienza energetica di prodotto o superiore e l'incentivo massimo erogabile è pari a:
 - per gli apparecchi di Classe A, a € 400, per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri; ovvero a € 700 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri;
 - per gli apparecchi di classi superiore, a € 500 per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri, ovvero a € 900 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri.
- Per gli interventi di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici:
 - il soggetto responsabile deve essere il medesimo degli altri interventi abilitanti;
 - l'infrastruttura di ricarica deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - i. potenza minima erogabile dal dispositivo di ricarica pari a 7,4 kW;
 - ii. deve essere realizzata con dispositivi di ricarica di tipologia smart, ovvero i dispositivi di ricarica:
 - a. nel caso di dispositivi di ricarica connessi in BT, devono essere conformi ai requisiti minimi previsti dalla norma CEI 64-8 e dall'allegato X della norma CEI 0-21 e dalla CEI PAS 57-127 e successivi aggiornamenti;
 - b. nel caso di dispositivi di ricarica connessi in MT, devono essere forniti di un controllore di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici (CIR) in grado di soddisfare i requisiti funzionali previsti dalla CEI PAS 57-127, come attestato da una prova di conformità, che:
 - svolga la funzione di raccolta dei dati relativi alla potenza scambiata al punto di consegna, della potenza dell'infrastruttura di ricarica, della potenza prodotta da eventuali generatori installati nel medesimo impianto utente;
 - consenta lo scambio di informazioni con il *remote operator*;
 - controlli il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica al fine di regolare la potenza di ricarica in funzione dell'assorbimento degli altri apparati utilizzatori presenti nell'utenza (inclusa eventuale generazione locale), e in funzione di comandi esterni provenienti dal *remote operator*;
 - assicuri la fornitura dei servizi di rete per la sicurezza del sistema elettrico (risposta in sotto-frequenza);
 - iii. deve essere provvista di dispositivi di ricarica in grado di erogare la ricarica di veicoli elettrici secondo il modo 3 oppure il modo 4, definiti dalla norma internazionale CEI EN 61851;
 - iv. deve essere asseverata tramite rilascio della dichiarazione di conformità prevista dal decreto 22 gennaio 2008, n.37;
 - v. nel caso di infrastruttura aperta al pubblico, deve essere registrata sulla piattaforma unica nazionale (PUN) di cui al D.M. 16 marzo 2023.
 - L'incentivo è erogato nel limite di un massimale di costo unitario ammissibile, differenziabile in funzione della tipologia di tecnologia dell'infrastruttura:
 - i. infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
 - a. wallbox con un solo punto di ricarica:

- monofase: 3.000 € per singolo dispositivo;
- trifase: 3.500 € per singolo dispositivo;
- b. colonnine con due punti di ricarica: 8.000 € per singola colonnina.

ii. infrastrutture di ricarica in corrente continua:

- a. fino a 25 kW: 700 €/kW;
- b. oltre 25 kW: 600 €/kW;
- c. oltre 150 kW: 500 €/kW.

- Per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo si prevedono i seguenti requisiti:

- l'impianto fotovoltaico deve essere realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale;
- la potenza dell'impianto deve essere non inferiore a 2 kW e non superiore a 1 MW e comunque connessa alle dimensioni della pompa di calore elettrica a cui è abbinato;
- i moduli fotovoltaici e gli inverter costituenti l'impianto devono essere esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni;
- i moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita. Gli inverter dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%.

L'incentivo è calcolato nel limite del 30% di un costo massimo ammissibile pari a:

- i. 1.500 €/kW per l'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- ii. 1.000 €/kWh per l'installazione del sistema di accumulo.

- Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, sono ammessi esclusivamente sistemi di teleriscaldamento efficienti definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo n. 102/2014 e ricadenti nelle reti di teleriscaldamento censite nella specifica "Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento" istituita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante deliberazione 574/2018/R/tlr.

L'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot P_{nsc}$$

con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

e dove:

P_{nsc} è la potenza nominale della sottostazione del teleriscaldamento installata, in kW;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza

termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati nella tabella 19;

%_{spesa} è la percentuale incentivata delle spese ammissibili;

I_{tot} è l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Tipologia di intervento: allacciamento con installazione sottostazione TLR	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo I _{max} (€)
$P_{nSc} \leq 50 \text{ kW}$	65	200 €/kW	6.500
$50 \text{ kW} < P_{nSc} \leq 150 \text{ kW}$	65	160 €/kW	15.000
$P_{nSc} > 150 \text{ kW}$	65	130 €/kW	30.000

- Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a € 15.000 il GSE corrisponde l'incentivo in un'unica rata.
- Per le amministrazioni pubbliche che optino per la procedura di accesso diretto, l'erogazione dell'incentivo viene effettuato in un'unica rata.
- In tutti gli altri casi, la durata dell'incentivo varia tra i 2 e i 5 anni a seconda della tipologia di intervento.
- Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l'erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori e di una rata di saldo a seguito della sottoscrizione della scheda-contratto. La rata di acconto è pari al 50% del beneficio complessivamente riconosciuto. Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche si avvalgono di una ESCO per l'accesso agli incentivi, a garanzia dell'erogazione degli acconti, è richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti.
- Fatte salve le deroghe espressamente previste ai sensi dell'art. 48-ter del D.L. n. 104/2020, per interventi su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale, l'ammontare dell'incentivo erogato non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute.
- In generale, per gli incentivi concessi alle imprese, si applicano tutte le regole e le intensità massime di aiuto previste dalla disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022.
- Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 del d.lgs. 199/2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo ai costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all'articolo 1, comma 1, il GSE aggiorna con continuità sul proprio sito:

- i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, comprensivi dei relativi dettagli tecnici significativi e dei dati statistici aggregati a livello nazionale;
- il valore annuo di spesa per incentivi e il valore dei costi degli incentivi, sia per singola tipologia di intervento che cumulati.

Spunti di consultazione

- Q12.** *Si ritiene che i costi specifici e i massimali di costo indicati siano rappresentativi dell'attuale livello di costi delle singole tecnologie e tipologie di intervento? Si forniscano, nel caso, opportuni riferimenti a supporto delle osservazioni e proposte.*
- Q13.** *Si condividono i criteri di calcolo dell'incentivo per i nuovi interventi e i requisiti di ammissibilità introdotti?*
- Q14.** *Si ritiene di dover aggiornare i coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti a biomassa? Si forniscano, nel caso, opportuni riferimenti a supporto.*
- Q15.** *In relazione all'adeguamento alla Normativa Ecodesign, per le pompe di calore, dovranno essere adeguati i requisiti di ammissione ed il calcolo dell'incentivo spettante. Si condivide l'aggiornamento della formula di calcolo dell'incentivo per tenere conto del coefficiente di prestazione stagionale nel rispetto ai valori indicati dai requisiti minimi Ecodesign in vigore? Si forniscano, inoltre, suggerimenti a supporto e l'indicazione di eventuale certificazione attestante i requisiti di ammissione per le varie tipologie di impianti a pompe di calore.*
- Q16.** *Sempre in relazione all'adeguamento alla Normativa Ecodesign, per specifiche tipologie di impianti (a titolo di esempio pompe di calore geotermiche) tale normativa non prevede dei valori minimi di coefficienti di prestazione stagionale. In che modalità potrebbero essere introdotti i requisiti minimi di ammissione agli incentivi per tali impianti?*
- Q17.** *Si condividono le modalità e le tempistiche di riconoscimento dell'incentivo indicate e le relative eccezioni?*
- Q18.** *Si condivide la metodologia descritta applicabile per la stima della sovvenzione per tonnellata di CO₂ equivalente evitate?*
-

4. Ulteriori spunti di consultazione per la definizione dei meccanismi di accesso competitivo agli incentivi per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni

Come richiamato in premessa, sarà prevista la definizione di un ulteriore provvedimento finalizzato all'incentivazione di interventi di grandi dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, attraverso meccanismi di accesso competitivo, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 199/2021. Si intende tuttavia, in questa sede, consultare gli operatori interessati a fornire elementi utili alla definizione di tale meccanismo di incentivazione. A tal fine, si richiamano i principali contenuti della disciplina in materia di Aiuti di

Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (sotto riportate in corsivo) per introdurre i successivi quesiti.

Spunti di consultazione

“È opportuno che la procedura di gara sia, in linea di principio, aperta a tutti i beneficiari ammissibili per consentire un'assegnazione degli aiuti efficace sotto il profilo dei costi e ridurre le distorsioni della concorrenza. Tuttavia, la procedura di gara può essere limitata a una o più categorie specifiche di beneficiari se sono forniti elementi di prova, comprese eventuali prove pertinenti raccolte nell'ambito della consultazione pubblica, da cui risulti, ad esempio, che:

- a. una procedura unica aperta a tutti i beneficiari ammissibili avrebbe un esito non ottimale o non consentirebbe il conseguimento degli obiettivi della misura; [...]*
- b. esiste uno scarto significativo tra le offerte che si prevede saranno presentate dalle varie categorie di beneficiari [...]; in tal caso possono essere utilizzate procedure di gara competitive distinte in modo che le categorie di beneficiari con costi simili siano in concorrenza tra loro.”.*

Q19. È possibile fornire prove che giustifichino la necessità di introdurre delle procedure competitive distinte (i.e. non tecnologicamente neutre) per talune tipologie di intervento in luogo di procedure competitive aperte a tutti gli interventi?

Q20. Si ravvedono ulteriori interventi incentivabili mediante procedure competitive?

“Gli aiuti che coprono principalmente i costi legati all'esercizio piuttosto che agli investimenti dovrebbero essere utilizzati solo se lo Stato membro dimostra che ciò si traduce in decisioni operative più rispettose dell'ambiente.”.

Q21. Si ritiene che per gli impianti in esame sia preferibile in incentivo basato sulla copertura dei costi di esercizio piuttosto che sulla copertura dei costi di investimento?

“I criteri di selezione utilizzati per il collocamento delle offerte in graduatoria e, in ultima analisi, per l'assegnazione dell'aiuto nell'ambito della procedura di gara competitiva dovrebbero, come regola generale, porre il contributo al conseguimento degli obiettivi principali della misura in relazione diretta o indiretta con l'importo di aiuto richiesto dal richiedente. Ciò può essere espresso, ad esempio, in termini di aiuto per unità di tutela ambientale o di aiuto per unità di energia. Potrà essere opportuno includere altri criteri di selezione che non siano collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi.”.

Q22. Al fine della redazione della graduatoria degli interventi ammessi si condivide il criterio di ordinamento in funzione del maggior ribasso offerto sul livello incentivante? Il livello di incentivazione dovrebbe essere inteso come, ad esempio, €/MW termico installato, €/MWh termico prodotto o €/CO2 equivalente evitata? Quali ulteriori criteri di selezione dei progetti si ritiene utile introdurre? L'antecedenza della data di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura e la migliore prestazione tecnica dell'impianto potrebbero essere considerati come ulteriori criteri di priorità da introdurre, a parità di ribasso offerto?

“Per evitare che la dotazione di bilancio sia assegnata a progetti che non vengono realizzati, con conseguente rischio di blocco dei nuovi ingressi sul mercato, è opportuno che gli Stati membri dimostrino che saranno adottate misure ragionevoli per garantire che i progetti sovvenzionati siano effettivamente sviluppati, ad esempio fissando scadenze chiare per la realizzazione del progetto, verificando la fattibilità del progetto nell'ambito della fase di prequalificazione della procedura di assegnazione degli aiuti, esigendo che i partecipanti versino garanzie collaterali o monitorando lo sviluppo e la realizzazione dei progetti. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere una maggiore flessibilità nei requisiti di prequalificazione per i progetti sviluppati e detenuti al 100 % da PMI o da comunità di energia rinnovabile per ridurre gli ostacoli alla loro partecipazione.”.

Q23. L'accesso alle procedure d'asta sarebbe destinato esclusivamente agli impianti da realizzare, con previsione di ultimazione dei lavori entro i 18 mesi successivi alla chiusura della graduatoria. Le tempistiche di entrata in esercizio si ritengono congrue? Quali ulteriori previsioni specifiche devono essere previste per ridurre gli ostacoli alla partecipazione delle PMI?

“Il sostegno per [...] i combustibili da biomassa può essere approvato solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione.”.

Q24. Il rispetto dei criteri di sostenibilità per la produzione di energia termica da impianti alimentati da biomasse solide rientrerebbe tra i requisiti di ammissibilità alle procedure d'asta. Quali elementi di verifica si ritiene possano essere applicabili in fase di partecipazione alle procedure?
